

RIFLESSIONI GIURIDICHE E POLITICHE NEL RAPPORTO TRA *LOGOS* E *NOMOS*. ITINERARIO SUL MALE

Ciro Palumbo*

Abstract: la dedizione alla filosofia del diritto e l'impegno del filosofo sulle questioni della giustizia, del bene e della pace tra gli uomini rischiano di restare confinate nel settore disciplinare di una 'filosofia per filosofi', sia essa giuridica o politica; quando, invece, già il postumanesimo richiede uno sforzo ad allargare gli orizzonti della ricerca pura alla conoscenza di coloro che, pure operatori *del* e *nel* diritto, ne praticano solo le formule e i fenomeni della sua manifestazione concreta: se questi, in via assoluta, persistessero nella direzione che quanto accade nei fatti della contingenza è il diritto, allora l'ingiustizia e la questione del male nell'uomo riuscirebbero a trovare – per la via della ricerca applicata – una qualche giustificazione esistenziale, e a nulla servirebbe più combatterli.

"Il male comincia a formarsi quando si nega all'altro l'ascolto, ascolto che libera l'io ed il tu dalla chiusura e rende possibile la costruzione-affermazione della propria identità esistenziale"

B. ROMANO, *Diritti dell'uomo e diritti fondamentali. Vie alternative Buber e Sartre*

"[l'uomo] il solo 'parlante' capace di una comunicazione guidata dalla ricerca della verità oppure orientata dalla costruzione della menzogna, segno del male introdotto nel mondo dall'uomo ed estraneo ai viventi non umani"

B. ROMANO, *Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann e Boncinelli*

1. Atti, fatti e linguaggio. Fenomeno, diritto e contro-diritto

La filosofia del diritto¹ in Bruno Romano indica un proficuo sentiero alle riflessioni del filosofo, secondo un metodo, una disciplina, mossi da un criterio logico esistenziale² che pure deve appartenere al filosofare ed

*Università 'Sapienza' di Roma.

¹ Cfr. B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2002. Cfr. anche G. CARCATERRA-F.M. DE SANCTIS-B. ROMANO, *Filosofie del diritto*, Roma, 1993.

² Il filosofare pure è legato a *regulae cogitationis*: "Il filosofare – e proprio esso – deve certamente passare sempre attraverso un sapere concettuale e rigoroso e attenersi ai suoi mezzi [...]" M. HEIDEGGER, *Principi metafisici della*

al risultato dialogico dell'osservazione reciproca³; ma si rivolge anche al giurista positivo e al politico attivo perché è uomo, il primo, che 'maneggia' gli strumenti del diritto (norme) presentando la sua qualità di artista della ragione, non essendo egli 'fungibile' o prestato al diritto quale 'artigiano' esecutore del 'lessico normativo'; così, il secondo, perché la cosa pubblica non sia al servizio della legge ma si costituisca nella legge. In entrambe le dimensioni, giuridica e politica, si va nella direzione della relazione intersoggettiva come riconoscimento nell'unicità del senso della legge. In questo itinerario Bruno Romano si porta con uno sforzo sempre rivolto a voler osservare la differenza tra 'la legge del testo e il testo della legge'⁴ per volerne incentivare la ricerca di una possibile corrispondenza, tra l'armonia⁵ del *logos* e l'ortonomia del *nomos*, così come prospettato nell'opera *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, dell'anno 1999.

Il presente lavoro si propone di ripercorrere l'itinerario del pensiero di Bruno Romano a partire dall'opera anzi citata per giungere a discuterne l'attinenza e la coerenza col saggio *Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann e Boncinelli*, pubblicato dopo dieci anni. Romano giunge ad una critica verso le tendenze negatrici dell'esistenza del male, passando per l'opera di Edoardo Boncinelli *Il male. Storia naturale e sociale della sofferenza*⁶ che, in definitiva, sostiene che il

logica, citazione introduttiva in B. ROMANO, *Ortonomia della relazione giuridica – Una filosofia del diritto*, Roma, 1997. Sulla logica in tal senso cfr. S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, p.153.

³ E. LEVINAS, *Filosofia del volto*, In tal senso cfr. anche M. BUBER, *L'io e il tu*, tr. Anna Maria Pastore, Pavia, 1991 (estratto da *Il principio dialogico e altri saggi* ne' *Il principio dialogico*, tr. Paolo Facchi e Ursula Schnabel, Milano, 1959; n. ed. *Il principio dialogico e altri saggi*, a cura di Andrea Poma, tr. Anna Maria Pastore, Cinisello Balsamo, 1993).

⁴ B. ROMANO, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, Torino, 1999, spec. pp. 70 ss.

⁵ Cfr. sul tema dell'armonia nel diritto G. CARCATERA, *Dal giurista al filosofo. Livelli e modelli della giustificazione*, Torino, 2007, p. 122.

⁶ E. BONCINELLI, *Il male. Storia naturale e sociale della sofferenza*, Milano, 2007. Già in apertura all'opera *Due studi su forma e purezza del diritto*, Torino, 2008, Bruno Romano afferma che "le questioni sull'ingiusto e sul male si chiariscono nella lettura di una 'storia sociale della sofferenza' e si configurano con interrogativi che riguardano l'opposizione tra l'in-giusto ed il giusto, tra il male ed il bene. Nel pensiero giuridico maturano anche come questioni sulla distinzione tra legalità e giustizia [...]" , p. 15.

male non avrebbe alcuna connotazione esistenziale essendo solo il possibile prodotto di operazioni biologiche. Nella prospettiva di Romano il male è, per così dire, contro-costitutivo dell'uomo, quindi negazione della dimensione giuridica. Il diritto coincide col bene nel senso che *"il bene è sempre nella sua interpretazione, non a partire da una norma preordinata, ma come risposta, ripresa e conferma di una tendenzialità costitutiva"*⁷ della coesistenza inter-umana. In questa dimensione di incontro tra *logos* e *nomos* si scopre l'uomo nella duplice versione concettuale: *io della parola* e *me delle funzioni*. L'*io della parola* coinvolge responsabilmente il giurista che si fa concettualmente imputabile mediante la scelta di un atto, volto al bene o al male, poiché individuo-individuabile e mai fungibile al *me delle funzioni*. Così si ha che il lessico normativo che si dà in una fenomenologia di fatti linguistici *in itinere* non è il linguaggio del diritto, che invece origina dall'unicità propria dell'essenza del giuridico prima ancora della sua manifestazione reale. La manifestazione reale del diritto è una fenomenologia del normativo⁸ che non è ancora manifestazione esistenziale nella direzione della ricerca di senso del *iuridicus* in chiave prioritaria, unica ed universale tra i fatti primi della vita dell'in-dividuo⁹. Per una fenomenologia giuridica, che discute l'esistenzialismo nel rapporto tra individuo, diritto-controdiritto, bene-male, giusto-ingiusto, scrive Bruno Romano: *"la genesi del diritto è descrivibile fenomenologicamente, ma questo in nessun modo comporta che l'uso del diritto sia uno e necessario"*, soprattutto se questa univocità non si dà anche su un piano parallelo a quello fenomenologico, quale è quello della continua ricerca di senso, dove, a limite, il dato normativo può costituire un *quid* ma non un *prius*. Lontano da questa ricerca di senso e con la tendenza funzionalistica alla scoperta del significato (*in-positum*), si traccia una linea di distinzione tra *scoprire-trovare* e *cercare-ricercare*, ove il primo è proprio delle scienze che non richiedono un impegno dell'io-uomo, che – anzi – sono restie alla riflessione sul 'questionare' come elemento primo della riflessione filosofico-esistenziale che si compie nel domandare e rispondere nel rispetto delle posizioni dell'io e dell'altro. Le attività scientifiche, come le operazioni biologiche, mirano all'utile (economico e biologico), che dà significati da significati, non potendo

⁷ F. CALVO, *Cercare l'uomo. Socrate Platone Aristotele*, Genova, 1989, p. 205.

⁸ Cfr. L.AVITABILE – A.PUNZI – D.CANANZI – G.BARTOLI, *Percorsi di fenomenologia del diritto*, Torino, 2007.

⁹ B. ROMANO, *Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann e Boncinelli*, Torino, 2008.

aprirsi alla possibilità della discontinuità¹⁰ che l'intervallo del pensiero può sollecitare di volta in volta innanzi al problema che è il fulcro concreto del questionare, il *contro-versum* che è il cuore dell'interpretare¹¹. La perseverazione nella ricerca applicata, l'insistenza istituzionalizzante della tecnica giuridica, si chiude alle ipotesi di senso e cristallizza l'offerta contingente di un sapere-totale, che origina solo da elementi e ne offre sempre nuovi, nel movimento tra lo scoprire e il trovare dove ogni scoperta trova un nuovo punto di partenza da un *dato*¹² *ad altro dato*, ma non si addentra nella questione originaria dell'ente, non si cura del riconoscimento di una prospettiva della relazione – aperta alla ricerca del senso –, così schiudendosi all'ingerenza della possibile infiltrazione malevola nel mondo del diritto, inficiato dalla tragedia di presentare il fenomeno della norma ingiusta (o di tutte le norme=declino dello Stato), elargendo decisioni che generano sofferenza; questa sofferenza, scelta anche omissivamente per aver chiuso l'ingresso alla ricerca di senso, si propaga sul singolo¹³ e sulla sfera dell'in-dividuo, unico qualcuno destinatario della giustizia e dell'ingiustizia, e ne invade la determinazione pura e libera, tesa al bene in luogo del male. In questo quadro il giurista non può prestarsi a favoreggiare il declino del diritto e della giustizia, o porsi a questo servizio, assistendo (stare a vedere=giurista nichilista) al trionfo di un diritto che si esprime solo come funzionale alle leggi del mercato, dove il Testo della legge è bene di consumo della contingenza e non un bene proteso alla ricerca di senso nella direzione della Legge del testo. L'attenzione alla ricerca è la stessa sia nel diritto che nella politica, dimensioni dell'uomo che meritano il loro spazio divulgativo ed evolutivo; ma questa ricerca deve interrogarsi sulla verità intesa come "qualità delle relazioni tra gli uomini"¹⁴ ove il desiderio di conoscere la verità si presenta nella continua ricerca della verità e non si dà, e nemmeno ferma, alla parzialità di un sapere assunto arbitrariamente

¹⁰ S. PUGLIATTI, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, pp. 71 e ss.

¹¹ Per una completa esposizione sull'interpretazione cfr. F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova, 2009.

¹² Cfr. la presentazione di E. PARESCHE a S. PUGLIATTI, *Logica e dato positivo in rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali*, in *Grammatica e diritto, cit.*, pp. 5-6.

¹³ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino, 2005.

¹⁴ B. ROMANO, *Due studi su forma e purezza del diritto, cit.*, p. 15.

come assoluto: in ciò, infatti, prendono forma “*il male e l’ingiusto*”¹⁵. L’itinerario di ricerca che Romano sollecita e propone può cogliersi più precisamente, come osservato, nella distinzione tra *scoprire* e *ricercare*, secondo un itinerario possibile proposto da Hesse che presenta nell’opera *Il viandante*¹⁶ un uomo che si aggira alla scoperta, ma chiarisce che affinché la scoperta presenti i caratteri della proficua ricerca è necessario comprendere che “*viaggiare deve comportare il sacrificio di un programma ordinato a favore del caso, la rinuncia del quotidiano per lo straordinario, deve essere strutturazione assolutamente personale delle nostre inclinazioni*”. È in questa prospettiva che l’uomo è presentabile come un *viaggiatore* e non come un *viandante*, ché questi – invece – può incontrare il male nell’imprevedibile ed improbabile (*amplius* imprevisto)¹⁷, quale conseguenza della mancata riflessione pura¹⁸, del sapere-totale assunto come superiore ad un riconoscimento della preordinazione responsabile al caso, essendosi solo posto a se stesso come soggetto numerico viandante, funzione stessa del viaggio che altrimenti non avrebbe avuto luogo. In questa dimensione nulla permane di un individuo *viaggiatore* invece accorto alle insidie, responsabile ed imputabile della scelta del bene o del male innanzi al caso – che sempre si presenta – del prevedibile o dell’imprevedibile, che non presenta il fatto del dover viaggiare come dover essere, giustificazione del suo diritto a spostarsi e a rischiare. Il caso è vincibile, invece, dall’atto responsabile della scelta, che si avvia nella – seppur più tortuosa – ricerca di senso che differisce dalla ricerca applicata più agevolmente percorribile dall’ansia del consumare e dell’avere in luogo del riflettere e dell’essere¹⁹. La ricerca di senso così delineata è allora strutturabile come l’itinerario prospettato in Hesse, strutturazione assolutamente personale delle nostre inclinazioni. Tale strutturazione costituisce il passaggio dalle inclinazioni alle intenzioni. Sul punto Bruno Romano scrive: “*La struttura dell’uomo, il solo soggetto giuridico, è imperniata sull’imputabilità, che, a sua volta, è radicata nelle motivazioni delle scelte libere, aperte e sospese tra una*

¹⁵ *Idem.*

¹⁶ Cfr. H. HESSE, *Il viandante*, Milano, 1999.

¹⁷ A. ARGIROFFI - L. AVITABILE, *Responsabilità, rischio, diritto e postmoderno. Percorsi di filosofia e fenomenologia giuridica e morale*, Torino, 2008, p. 265. In questo senso cfr. anche N. LUHMANN, *Sociologia del rischio*, Milano, 1996.

¹⁸ Cfr. B. ROMANO, *Ricerca pura e ricerca applicata nella formazione del giurista. Diritto e bioeconomia*, Torino, 2008.

¹⁹ E. FROMM, *Avere o essere*, Milano, 1977.

intenzione che persegue uno scopo ed un'altra che persegue uno scopo diverso. Intenzioni e motivazioni illuminano la responsabilità dell'uomo, unico titolare della soggettività morale e giuridica, che struttura le azioni"²⁰. Un itinerario sul male e sull'ingiusto non può prescindere dalla unità ed univocità dell'uomo, unico titolare della giuridicità, fenomeno appartenente solo all'individuo poiché portatore della parola che scopre le *intenzioni* nella reciprocità del suo scambio con l'altro; la parola, scelta ed intenzionata, orienta l'uomo secondo un reciproco e comune sentire empatico che sostanzia l'essere uomo nell'essere responsabile; e ciò secondo un *respondere*²¹ che allontana l'uomo dagli altri viv-enti del non umano che abitano un ambiente secondo una territorialità e sono condotti dalla vita alla morte attraversando il contingente ed il bisogno biologico di continuazione della specie, quindi secondo inclinazioni. Il male che incontra l'ente del non umano è un male biologico che non si costituisce dei caratteri della responsabilità o del sentimento del giusto e dell'ingiusto, del bene in luogo del male, della violazione e della riparazione, così come dell'azione (atteggiamento-compimento-comportamento) e del pentimento per essa. Osserva Romano che *"la responsabilità nasce con il distanziarsi sia dalla contingenza, sia dalla necessità, sia da una loro combinatoria"*. La ricerca responsabile del senso è testimoniata esemplarmente nel pentimento, che non è certo un fenomeno marginale nell'analisi dell'esperienza giuridica; manifesta la dimensione della possibilità, sempre esercitabile nel riconfigurare il proprio io, conferendogli una nuova direzione di senso nell'esistenza con gli altri, in una società che accomuna. *"Con il pentimento si ha consapevolezza di aver compiuto il male e l'ingiusto; si sceglie di impegnarsi nel cammino del bene e del giusto, pretendendo che la pena sia orientata al reinserimento nelle relazioni interpersonali e non all'esclusione dalla vita sociale"*²². Il soggetto che, invece, è lasciato al me delle funzioni, che si abbandona allo scoprire-trovare, piuttosto che scegliere responsabilmente il *ricercare*, incontra solo i fatti delle inclinazioni, che non sono gli atti²³ delle intenzioni, *"dove la vita è conosciuta dalla vita"* e dove non si compie la *"differenziazione*

²⁰ B. ROMANO, *Male ed ingiusto*, cit., p. 16. In questo senso cfr. anche B. ROMANO, *Sistemi biologici e giustizia. Vita Animus Anima*, Torino, 2009.

²¹ Cfr. A. ARGIROFFI-L. AVITABILE, *Responsabilità, rischio, diritto e postmoderno. Percorsi di filosofia e fenomenologia giuridica e morale*, cit.

²² B. ROMANO, *Male ed ingiusto*, cit., pp. 20-21.

²³ Cfr. B. ROMANO, *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*, Torino, 2008.

esistenziale” che privilegia la libertà di scegliere il bene o il male, il giusto o l’ingiusto, perché in essa si dà il ricercare con “*la libertà [che] è interpretata dalla libertà*”²⁴ nella relazione dialogica dei parlanti dove l’esistenza dell’altro è ineludibile e non mistificabile. In questa direzione si ha una giustizia che non è asservita alle ragioni del male perché è sostenuta da un *chi*²⁵ responsabile ed individuabile che non profitta della mistificazione della parola favoreggiando il processo di *confusionalizzazione del gergo*²⁶, offrendo il non-diritto falsamente come bene. La mistificazione del *logos* è (coincide con) la mistificazione del *nomos*, dove lo spazio del giuridico non è più attraversato dalla parola per ricercare il giusto nel legale²⁷; e nemmeno lo spazio giuridico è (solo) temporaneamente sopraffatto dal Testo della legge, posto dal potere del più forte, titolare del fatto-più²⁸; ma è, addirittura, annichito da procedure di regole che non sono della giustizia ma promananti dalla fruttuosità e celerità degli scambi che non necessitano di sensibilizzarsi all’esistenziale giuridico e morale dell’uomo, avendo come fine non lo scopo della vita di senso, ma l’utile biologico di significati (tratti) da significati e su significati e così via, nella fluidità dello scorrere contingente.

²⁴ B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, cit., p. 17.

²⁵ Cfr. ID, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, cit., pp. 22-23.

²⁶ L’espressione *confusionalizzazione* è mia ed è stata sollecitata dal Convegno tenutosi a Cassino il 19.6.2009 dal titolo *Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità*, a cura di Luisa Avitabile, Napoli, 2010. È un termine che, così posto, si significa nella direzione di funzionalizzazione del gergo, appunto in relazione-funzione-dipendenza dal mercato dell’utile immediato che pre-tende la diffusione del bene di consumo come il fatto più forte perché il più voluto. Allo stesso tempo l’espressione vivifica il significato di mistificazione delle parole (atti) che è alla base della confusione e dispersione della struttura della lingua (istituzione). In tal senso cfr. anche F. DE SAUSSURE, *Corso di linguistica generale*, Bari, 2009.

²⁷ B. ROMANO, *Ricerca pura e ricerca applicata nella formazione del giurista*, cit., p. 81.

²⁸ Per una critica al prevalere di un singolo – più forte –, espressione della negazione di quella giustizia “ispirata ai valori di libertà ed uguaglianza”, cfr. A. PUNZI (a cura di), *Omaggio a John Rawls (1921-2002)*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, n° 4, Milano, 2004, p. 7 ss.

2. Interpretazione, giustizia e bene

La scienza, dunque, non si interroga sull'uomo come *individuo*, ma si limita a presentarlo (nelle norme) come *soggetto*, numerandolo invece che qualificandolo²⁹, riducendo ogni sforzo interpretativo alla sola attribuzione di significati, lasciando che nulla residui del senso, della giustizia, dell'essere-uomo. Si registra che a questo essere-uomo si surroga il numerare-soggetto e, per questa via, la tensione al bene, al bello ed al giusto diviene marginale o occasionale, appunto, contingente; e il bene non coinciderà con l'essere, bensì col *funzionare* in quanto *bene* risulterà la funzione di un numerare e misurare l'uno, ognuno, *secondo un peso che occupa e non attraverso la qualità che lo costituisce*. Ciò nel campo giuridico avviene perché le procedure hanno assorbito il diritto e la ragione procedurale³⁰ – osserva Bruno Romano in riferimento ad Habermas – produce una *terzietà* solo numerico-quantitativa, fattuale, non misurata dalla *trialità*, non producibile, extrafattuale. È in questa direzione interpretativa che si può far strada all'ingiusto in luogo del giusto, al male che si insinua in luogo del bene, in ogni disciplina, giuridica o politica, spirituale o biologica. Un modello di giustificazione³¹ di tale itinerario, che è contro l'uomo e contro la giustizia dell'uomo e per l'uomo, non può essere costituito dall'interpretazione adoperata come 'scriminante' in quanto dimostrativa della *possibilità* interpretativa quale alternativa; poiché – invece – l'interpretazione è il faro che illumina la vita dell'uomo e la vita del diritto, tanto che il diritto, senza l'interpretazione, potrebbe chiamarsi – e questa volta a ragione – solo norma. L'interpretazione, che non asserve alle ragioni di un male, radicale e radicato nell'uomo, non è la possibilità giustificativa di un'esistenza normativa distorta o di una giustizia ingiusta, perché essa si presenta come potenzialità normativa verso il senso e non come (*sic et simpliciter*) possibilità di più significati verso l'unico significato della norma fondante; l'interpretazione si scopre dall'esigenza del senso esistenziale che apre dal binomio *logos* e *nomos* e vuole chiudere all'unità il *dividuo* affinché l'uomo si riscopra – appunto – in *in-dividuo* poiché così è direzionata la sua ricerca; l'individuo e il

²⁹ Cfr. B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo "perfetto"*. Trenta tesi per una filosofia del diritto, Torino, 2006.

³⁰ ID., *Sulla visione procedurale del diritto. Saggio sul fondamentalismo funzionale*, Torino, 2001.

³¹ Cfr. G. CARCATERA, *Dal giurista al filosofo. Livelli e modelli della giustificazione, cit.*, pp. 77 e ss., in particolare la discussione su una fondazione antropologica.

linguaggio del riconoscimento giuridico dell'io-Tu si costituiscono nell'unità dell'id-entico e dell'in-divisibile. L'interpretazione, allora, come arte, non può che volgere al bene della dimensione esistenziale, che – però – costa il sacrificio della responsabilità intesa come impiego intenzionale della scelta responsabile. Infatti alla realizzazione del male non si pone un *chi* individuabile, sì da far risultare il fatto malevolo – l'azione o l'interpretazione alterata ed artefatta – come un prodotto originato da qualche luogo caotico; in questo senso si osserva con Baudelaire che quando *"il male viene fatto senza sforzo, naturalmente, è l'opera del fato; il bene [invece] è sempre il prodotto di un'arte"*³²; così, infatti, è la giustizia. Invece la decisione ingiusta è resa dal giurista che non è artista della ragione ma artigiano delle formule di un *logos posto a lessico normativo*, che non rende alla giustizia il suo valore di essere sempre verso qualcuno³³, ma conferisce ad essa il carattere di funzionalità al contingente.

In questa prospettiva, Bruno Romano ha riflettuto nella direzione che il binomio giusto-legale è indissolubile, e tale resterà, laddove il giusto si ri-cerca nel legale, presentando una giustizia che non sia funzione della giustizia, che dà giustiziabilità (a partire solo) dalle norme; ma una giustizia intonata alla giuridicità secondo un itinerario intriso di spirituale senso in formazione. Accanto al binomio giusto-legale si dà anche il binomio bene-male che direziona la ricerca del bene tra i sentieri del male, così spiegando la controfattualità ad un livello ontologico. Sulla stessa scia si presenta la traduzione ulteriore del binomio giusto-non/giusto, anche speculare ad amore-odio=bene-male. Infatti, se *"l'amore... nasce con il piacere di guardarsi, si nutre con la necessità di vedersi e si conclude con l'impossibilità di separarsi"*³⁴, si chiarisce così che il rapporto io-Tu si dà nello sguardo che apre al sincero e disinteressato riconoscimento della reciproca posizione giuridico-esistenziale, svelatrice della parte invisibile³⁵ del diritto, e continua con il desiderio³⁶ di incontrare l'altro, concludendosi con l'impossibilità di allontanarsene. Separarsi dall'altro e disconoscerlo è impossibile perché ingiusto e meontologico poiché apre alla questione dello sdoppiamento

³² C. BAUDELAIRE, *I fiori del Male*, trad. it. a cura di A. PRETE, Milano, 2008, P. 147. Cfr. anche B. ROMANO, *Male ed ingiusto*, cit., pp. 174 e 182.

³³ B. ROMANO, *Male ed ingiusto*, cit., pp. 11 ss.

³⁴ J. MARTI, *Guantanamo, Le più belle poesie cubane*, Milano, 1996.

³⁵ A. D. SAINT-EXUPÈRY, *Il piccolo principe*, Milano, 2004. In quest'opera si chiarisce come *"l'essenziale è invisibile agli occhi. Non si vede che con il cuore"*.

³⁶ Cfr. B. ROMANO, *Ortonomia della relazione giuridica*, Roma, 1997.

del cuore³⁷, che estranea l'io e lo pone nel non-io, riducendolo al me delle funzioni e chiarificando il non-senso giuridico-esistenziale che si dà nell'affermazione che "ognuno di noi da solo non vale nulla"³⁸. Tra le ansie e desideri dell'uomo non si registra un'ansia di normatività (ricerca della regolamentazione, di una verità positiva) ma l'ansia di giustizia come desiderio della verità, ricerca del vero. Il sentiero di questa ricerca è percorribile solo se si riconosce che l'uomo è per l'uomo e non per se stesso, perché anche il (solo concetto di) desiderio, che si accompagna ai sogni e desideri dell'uomo che vivono nel senso in formazione, non può prescindere dall'incontro dell'altro. Così accade per il desiderio di verità, di giustizia, di amore. "Quando si sogna da soli è un sogno, quando si sogna in due comincia la realtà"³⁹. Nel sogno il mito della giustizia dona equità esistenziale e la giustizia è sempre verso qualcuno, verso un uomo; e da questi verso un altro ancora. La dimensione della giustizia impegna un operatore giuridico e politico ad allontanarsi costruttivamente dalla dimensione sformativa, appunto, quella del male, attraverso il dialogo e la parola, custodendo la qualità dell'uomo, persona umana⁴⁰, di *intelligere*. "O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza"⁴¹. Chiarisce Bruno Romano che "l'io e la parola manifestano qualificazioni socialmente principali nelle opposte direzioni della loro concretizzazione nel rispetto oppure nella violenza"⁴². Questa situazione è presente nella tesi di coalescenza di *logos* e *nomos*, poiché le due opposte direzioni violenza-rispetto=male-bene incarnano il disconoscimento di questa coalescenza, fino al punto che – continua l'autore – "la prima di queste due direzioni appartiene al bene-giusto, la seconda al male-ingiusto"⁴³. Il male nel diritto si ha nella distorsione delle significanze nella relazione dialogica, fenomeno originato dal pensante condizionato, che non si libera incondizionatamente aprendosi all'altro nell'empatico riconoscimento dell'io-Tu, ma ingenera nell'altro

³⁷ Cfr. ID., *Diritti dell'uomo e diritti fondamentali. Vie alternative Buber e Sartre*, Torino, 2009.

³⁸ Cfr. E. GUEVARA - R. CASTRO, *La conquista della speranza*, trad. P. Cacucci, G. Corica, Milano, 2005.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Cfr. S. COTTA, *Diritto, persona, mondo umano*, Torino, 1989.

⁴¹ Cfr. E. GUEVARA, *Politica e sviluppo (Politica y desarrollo)*, Milano, 1996.

⁴² B. ROMANO, *Male ed ingiusto*, cit., p. 13.

⁴³ *Idem*.

l'inganno, presentando un falso come vero, tradendo la purezza della relazione dialogica. È la forma più grave dell'ingiustizia in senso esistenziale, che dà origine alle più disparate forme di ingiustizia in senso fenomenico, come il togliere la vita, forma più grave nel diritto positivo penale. Il male nel diritto si acutizza nel sostituire al *potere del dialogo* la *violenza delle parole*, nel tecnicismo alternato e funzionale di chiamare le cose dell'uomo (del diritto) col nome non-proprio. Il proprio ha origine in sé e il non proprio in ogni fuori di sé. La *proprietà* del significato è la sua *originalità* che non si dà nel perenne mutare e scorrere delle forme, ma nella purezza del 'sistema' dialogico, non un *συστήμα* iscritto o formulabile, ma riconosciuto tra l'Io e il Tu come immutabile fonte di giustizia. In questa direzione il *male del diritto* si presenta come il *male nel diritto* che ha residenza nel chiamare il dialogo *parola* conferendo alle parole il potere⁴⁴ di chiamarsi dialogo; così la violenza delle parole, originata dalla scelta responsabile e orientata alla mistificazione dei fenomeni (atti e fatti), vince il potere del dialogo, che è potere diverso da quello assegnato alle formule della parola, scritta o parlata; è - invece - un potere virtuoso ed incondizionato e che per questo si chiama forza. La violenza delle parole delegittima la giustizia che è nella forza del dialogo. Solo l'Io conserva il diritto del dialogo ed è - piuttosto ed in tal senso - l'Io del dialogo a direzionare questo con la parola verso l'altro.

Quando si stempera il rilievo dell'*io della parola*, trasformato nel *me delle funzioni*, allora cade l'attenzione ai *problemi del male*, che, si presentano connessi con le *questioni dell'ingiusto*, impegnando il dialogo tra il filosofo, il giurista e lo scienziato.

La propulsione al recupero dell'Io della parola si dà nella resistenza di rivendicare - l'uomo - la sua esistenza di titolare della relazione dialogica tutelata in un luogo terzo⁴⁵ ai parlanti ed individuata da questi come giusta perché riconosciuta empaticamente. L'empatia si mostra fertile alla comprensione più piena del fenomeno del male come riconoscimento dell'ingiusto ed alla sua possibile alienazione. E per questa via il buono della ri-voluzione si presenta come il bello del rivoltare quanto è storto. Perché essere "*capaci di sentire nel più profondo ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo*:"

⁴⁴ Cfr. G. B. FERRI, *Il Potere e la parola e altri scritti di diritto civile*, Padova, 2008.

⁴⁵ B. ROMANO, *Due studi su forma e purezza del diritto*, cit., pp. 16-17. Il rapporto Io-Tu, avvolto dall'ansia della verità contro il possesso della stessa, è protetto e custodito da quel luogo che non è di alcuno dei parlanti [...].

è la qualità più bella di un rivoluzionario⁴⁶. E così la perfezione dell'atto giuridico coincide con la purezza dell'atto empatico che esprime la giustizia nel riconoscimento reciproco, inverando che "ogni uomo deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato sulla guancia di un altro uomo"⁴⁷; se così non si sentisse, la unità del fenomenico del male con quella del *noumenico* dell'ingiusto non si darebbero nell'unicità esistenziale.

Così si registra che la filosofia del diritto di Bruno Romano ha percorso il cammino verso la chiarificazione del senso esistenziale individuando la giustizia come senso in formazione, svelandosi l'itinerario giuridico del filosofo come una ricerca sul giusto che volge al bene perché il male e il bene non rappresentano le alternative facce della stessa medaglia: assiotropicamente si potrebbe affermare che il male è riduzione del bene, ma non il contrario; perché il bene è proteso alla ricerca di senso che non si esaurisce nei significati (dati) delle nozioni (scientifiche); il bene non è tabellizzabile o rinvenibile in una fundamentalità normativa: questa va direzionata verso l'apertura alla esistenza giuridica, indagando le cause ultime del fenomeno del bene come giusto. La coincidenza di bene-giusto-bello può individuarsi nella ricerca di senso alla quale è proteso il bene; e in questa ricerca è viva la pretesa esistenziale di uno studio col trasporto d'amore così le nozioni che si apprendono e le verità che si raggiungono – come anche quelle della giustizia – faranno caldo nel gelo della vita, che scorre e non conclude⁴⁸, e il mondo non si svuoterà nelle mani dell'uomo della contingenza.

⁴⁶ E. GUEVARA, ultima lettera alla famiglia in *Scritti, discorsi e diari di guerriglia*, 1959-1967, a cura di Laura Gonzalez, Torino, 1969 ed anche in E. GUEVARA, *I Giovani*, Milano, 2003. Cfr. anche J.-P. SARTRE, *Così incontrai il 'Che'*, in *Ernesto Che Guevara – uomo, compagno, amico...*, Roma, 1992.

⁴⁷ J. MARTÌ, *Guantanamo, Le più belle poesie cubane*, cit. Cfr. anche in tal senso H. ARENDT, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Milano, 2001. Il percorso dell'opera è esaustivamente spiegato in A. ARGIROFFI – L. AVITABILE, *Responsabilità, rischio, diritto e postmoderno. Percorsi di filosofia e fenomenologia giuridica e morale*, Torino, 2008, p. 27.

⁴⁸ Cfr. B. ROMANO, *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*, cit.